



PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO "EDILIZIA E SERVIZI TECNOLOGICI"

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E DI POTATURA DELLE ALBERATURE PRESENTI NELLE AREE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NON, DELLA PROVINCIA DI PIACENZA, PER UN PERIODO DI 3 ANNI (RINNOVABILE PER ALTRI 3 ANNI)

CIG 91619822BA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto la manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle aree verdi e la potatura delle alberature presenti nelle aree di pertinenza dei seguenti edifici, scolastici e non, della Provincia di Piacenza:

- ✓ Liceo "G.M. Colombini", sito in via Beverora a Piacenza (la cui area verde di pertinenza è pari a mq 1.900,00);
- ✓ Istituto Industriale "Marconi", sito in via IV Novembre a Piacenza (la cui area verde di pertinenza è pari a mq 3.900,00);
- ✓ Istituto Superiore "G.D. Romagnosi", sito in via Cavour a Piacenza (la cui area verde di pertinenza è pari a mq 80,00);
- ✓ Istituto Professionale "Casali" di Piacenza sito in via Piatti a Piacenza (la cui area verde di pertinenza è pari a mq 410,00);
- ✓ Liceo "Gioia" di Piacenza sito in viale Risorgimento a Piacenza (la cui area verde di pertinenza è pari a mq 30,00);
- ✓ Centro Scolastico Medio Superiore di Fiorenzuola D'Arda, sito in via Boiardi a Fiorenzuola d'Arda (la cui area verde di pertinenza è pari a mq 10.280,00);
- ✓ Centro Scolastico Superiore di Castel San Giovanni, sito in via Sauro – via La Marmora a Castel San Giovanni (la cui area verde di pertinenza è pari a mq 9.000,00);
- ✓ Centro Scolastico Superiore di Castel San Giovanni, sede di Borgonovo Val Tidone, sito in Via Galilei a Borgonovo Val Tidone (la cui area verde di pertinenza è pari a mq 10.200,00);
- ✓ Ex Caserma dei Vigili del Fuoco di viale Dante a Piacenza (la cui area verde di pertinenza è pari a mq 500,00);
- ✓ Palazzo sede della Provincia, sito in Corso Garibaldi n. 50 a Piacenza – area verde interna prospiciente a Via Croce (la cui area verde di pertinenza è pari a mq 95,00);

- ✓ Magazzino ex segnaletica sito in via Trebbia n. 4 a Piacenza (la cui area verde interna di pertinenza è pari a mq 2.600,00);
- ✓ Ex magazzino caccia e pesca sito in via Trebbia n. 4 a Piacenza (la cui area verde interna di pertinenza è pari a mq 3.000,00);
- ✓ Ex Laboratorio Pontieri (la cui area verde esterna di pertinenza è pari a mq 3.359,00);

per una superficie complessiva stimata pari a mq 45.354,00.

Obiettivo del servizio è quello di garantire adeguate condizioni di sicurezza, decoro e salubrità delle superfici erbose, delle siepi e degli arbusti, dislocati nelle aree verdi di pertinenza degli edifici summenzionati in gestione alla Provincia di Piacenza.

Le manutenzioni richieste riguardano le seguenti tipologie di lavorazioni, la cui frequenza e i relativi standard qualitativi sono specificati al successivo art. 7 del presente Capitolato:

- taglio e mantenimento dei prati;
- potatura delle siepi e dei cespugli e degli alberi ad alto fusto.

L'amministrazione provinciale potrà richiedere prestazioni supplementari (aggiuntive rispetto agli interventi previsti al successivo art. 7) in base alla valutazione delle effettive necessità, quali potature, abbattimenti, integrazione patrimonio vegetale (fornitura essenze, rifacimenti e rigenerazione prati). Con riferimento a tali prestazioni supplementari l'importo verrà corrisposto a consumo solo a seguito di effettuazione degli interventi, applicando i prezzi unitari per i singoli interventi previsti nella tabella "Elenco dei prezzi" (**Allegato A**), al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara dall'appaltatore. Si precisa che i prezzi riportati nell'Allegato A sono da intendersi quali *omnicomprensivi* e comprendono anche spese generali ed utili d'impresa, costi del personale, oneri per le verifiche previste dalla vigente normativa, oneri per carico, scarico e trasporto dei materiali, oneri per il rispetto della normativa riguardante la sicurezza e tutto quanto necessario per realizzare le prestazioni a perfetta regola d'arte.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

L'appalto avrà durata di **anni 3 (tre)** (anni 2022, 2023 e 2024) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero, se precedente, dalla data di attivazione del servizio.

Su richiesta della Provincia, l'aggiudicatario è tenuto ad attivare il servizio anche nelle more della stipulazione del contratto e ad adempiere all'eventuale richiesta della Provincia di esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'appalto, a discrezione della Provincia di Piacenza, è ulteriormente rinnovabile per un periodo massimo di 3 (tre) anni, alle medesime condizioni tecniche ed economiche di aggiudicazione, fatte salve le variazioni dei prezzi di cui al successivo art. 4, comma 2. La Provincia esercita tale facoltà comunicandola all'aggiudicatario mediante posta elettronica certificata prima della scadenza dell'appalto originario. Si precisa che l'appaltatore non può vantare alcuna pretesa nei confronti della Provincia in caso di mancata applicazione dell'opzione del rinnovo.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016, la Provincia si riserva la facoltà, nel corso della durata dell'appalto, di ricorrere, se del caso, all'opzione del cd. "quinto d'obbligo", in aumento o in diminuzione. L'aggiudicatario è tenuto a far fronte a tali esigenze con la massima diligenza e disponibilità e, in ogni caso, laddove tali modifiche (in aumento o in diminuzione) siano contenute entro il quinto dell'importo del contratto non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto medesimo, conformemente a quanto previsto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 3 – BASE DI GARA E VALORE DELL'APPALTO

Come specificato all'interno del Progetto di cui all'Allegato 1, la **base d'asta** è costituita da un **canone annuale *omnicomprensivo*** pari ad euro **20.550,00** (al netto di IVA) per il primo anno (2022) e ad euro **23.491,00** (al netto di IVA) per il secondo ed il terzo anno (2023 e 2024). La Provincia corrisponderà inoltre euro 344,36 all'anno (Iva esclusa) per oneri della sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso.

Il valore stimato dell'appalto per la durata ordinaria dell'appalto (3 anni; anni 2022, 2023 e 2024) ammonta perciò ad euro 68.565,08 (oltre IVA), di cui euro 1.033,08 (oltre IVA) per oneri della sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso.

Il **valore stimato dell'appalto** per la sua intera durata, comprensiva dell'opzione del rinnovo (3 + 3 anni) ammonta ad **euro 140.071,16** (oltre IVA) **di cui euro 2.066,16** (oltre IVA) **per oneri per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso.**

Come già specificato all'art. 2 del presente Capitolato, durante l'esecuzione dell'appalto la Provincia si riserva, per motivi d'interesse pubblico, la facoltà di ridurre o aumentare, nel limite del quinto dell'importo del contratto, il complesso delle prestazioni previste dal successivo art. 7; la Provincia potrà pertanto anche escludere o aggiungere, in tutto o in parte, una o più aree oggetto di intervento. In tal caso il corrispettivo verrà rideterminato prendendo in considerazione (in diminuzione o in aumento) i prezzi unitari per i singoli interventi previsti nella tabella "Elenco dei prezzi" (**Allegato A**), al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara dall'appaltatore.

ART. 4 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

Il corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni previste dal successivo art. 7 è costituito dal canone annuale *omnicomprensivo* indicato al precedente art. 3, comma 1, al netto del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara. Tale canone è da intendersi *omnicomprensivo* di tutte le prestazioni previste nel presente capitolato, senza alcun ulteriore onere dovuto dalla Provincia. Sono altresì a carico dell'aggiudicatario eventuali costi per parcheggi e occupazioni di suolo pubblico.

L'aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi, salvo eventuali variazioni (in aumento o in diminuzione) in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT (indice FOI nazionale) applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dall'avvio dell'appalto. La revisione dei corrispettivi potrà avvenire esclusivamente a seguito di apposita richiesta presentata dall'aggiudicatario almeno due mesi prima dell'inizio dell'annualità per cui viene chiesta la revisione stessa.

Il pagamento del corrispettivo dovuto per l'esecuzione delle prestazioni indicate al successivo art. 7 sarà effettuato a seguito di presentazione da parte dell'aggiudicatario di regolari fatture con le modalità previste dal D.M. n. 55/2013 (cd. "fatturazione elettronica") e previa verifica, in contraddittorio con la Provincia, della corretta esecuzione delle prestazioni eseguite, secondo il seguente calendario dei pagamenti:

- il 30/06: [importo del canone annuale *omnicomprensivo* (pari ad euro 20.550,00 nel 2022 e ad euro 23.491,00 nel 2023 e nel 2024, al netto di IVA e del ribasso offerto in sede di gara) + euro 344,36 (al netto di IVA)] ÷ 2;
- il 31/12: [importo del canone annuale *omnicomprensivo* (pari ad euro 20.550,00 nel 2022 e ad euro 23.491,00 nel 2023 e nel 2024, al netto di IVA e del ribasso offerto in sede di gara) + euro 344,36 (al netto di IVA)] ÷ 2.

Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica è il seguente: UFHFVU.

Al pagamento si provvederà, entro il termine di 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di registrazione delle fatture previa acquisizione dagli Istituti competenti di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) come stabilito dalla normativa vigente in materia.

La Provincia provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto soltanto previa verifica della "correttezza contributiva" dell'appaltatore.

In caso di D.U.R.C. irregolare, i singoli pagamenti rimarranno in sospeso fino ad avvenuto accertamento dell'entità dell'irregolarità contributiva o definizione mediante regolarizzazione del debito stesso. Si precisa che il pagamento delle fatture è altresì subordinato alla accertata conformità del servizio svolto nelle diverse aree.

L'importo dovuto all'appaltatore sarà determinato effettuando le detrazioni per somme eventualmente dovute alla Provincia per penalità o a qualsiasi titolo dovute in dipendenza del contratto.

ART. 5 - REFERENTI

L'aggiudicatario deve comunicare alla Provincia il nominativo di un Referente Unico per il presente appalto, il quale fungerà da referente nei confronti della Provincia di Piacenza e dovrà essere telefonicamente sempre raggiungibile. Il Referente deve essere in possesso di adeguate competenze professionali e di un idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, per la gestione di tutti gli aspetti dell'appalto. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Referente l'aggiudicatario deve comunicare il nominativo e l'indirizzo di un sostituto.

La Provincia di Piacenza individuerà il Direttore dell'Esecuzione a cui è demandato il compito di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione del servizio commissionato. Il Direttore dell'Esecuzione può individuare un proprio delegato, cui sono conferiti i medesimi compiti.

ART. 6 – PENALITA' E PRESTAZIONI NON CONFORMI

Per ogni inadempimento/irregolarità rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato, la Provincia applicherà una penale da € 75,00 a € 500,00 a seconda della gravità dell'inadempimento. Trovano inoltre applicazione le seguenti specifiche penalità, con gli importi di seguito stabiliti:

Mancato rispetto del termine di 5 o 15 giorni di cui all'art. 7 del presente Capitolato	€ 75,00 al giorno per ogni giorno di ritardo
Danni procurati al patrimonio arboreo o arbustivo causati da lavorazioni non idonee	€ 1.000,00 (per ogni essenza danneggiata) oltre al mancato riconoscimento del pagamento della lavorazione eseguita
Ricorso a tecniche di potatura quali la capitozzatura, la cimatura e la potatura drastica	€ 1.000,00 (per ogni essenza) oltre al mancato riconoscimento del pagamento della lavorazione eseguita
Danni procurati alle strutture esistenti nelle aree affidate	€ 150,00 (per ogni struttura danneggiata) oltre al ripristino della struttura danneggiata entro 7 gg. dalla contestazione
Mancato o non corretto utilizzo dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) in dotazione per ogni operatore e mancata conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza del lavoro per ogni attrezzatura in dotazione	€ 200,00 per ogni infrazione accertata
Gestione delle emergenze: mancato rispetto del termine assegnato dalla Provincia per l'esecuzione (per l'avvio o per la conclusione) di un intervento urgente richiesto	€ 150,00 al giorno per ogni giorno di ritardo

A tal riguardo, la Provincia contesterà l'inadempimento/irregolarità riscontrata assegnando all'appaltatore un termine di 5 giorni per eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, senza che l'aggiudicatario abbia fatto pervenire controdeduzioni o laddove queste ultime non sia condivise dalla Provincia, si procederà all'applicazione delle penali.

Sono fatti salvi l'eventuale applicazione della risoluzione contrattuale e il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dalla Provincia.

L'applicazione delle penali non esonera l'appaltatore dall'esecuzione delle prestazioni.

Si precisa inoltre che le prestazioni risultate non conformi rispetto alle previsioni del presente Capitolato dovranno essere soggette ad immediata e corretta nuova esecuzione da parte dell'aggiudicatario, senza che nulla sia dovuto da parte della Provincia per le ore aggiuntive e le attrezzature impiegate.

ART. 7 - PRESCRIZIONI TECNICHE MINIME DELLE SINGOLE LAVORAZIONI

È ricompresa nel canone annuale omnicomprendivo di cui al precedente art. 3, comma 1 l'esecuzione delle prestazioni di seguito indicate, rispettando la tempistica e gli standard qualitativi minimi seguenti:

- **Taglio e mantenimento dei prati:** l'appaltatore deve eseguire n. 3 cicli completi all'anno di sfalcio e rasatura di tutte le aree verdi elencate all'art. 1 del presente Capitolato. Si precisa che, con riferimento al primo anno dell'appalto (ovvero all'anno 2022) sono richiesti soltanto n. 2 cicli completi di sfalcio e rasatura.

Durante ognuno dei cicli previsti l'appaltatore è tenuto:

- al taglio accurato dell'erba eseguito con mezzi meccanici e decespugliatore per le rifiniture, adottando tutti gli accorgimenti atti a non danneggiare le altre essenze piantumate; dopo il taglio l'erba dovrà avere un'altezza uniforme non inferiore a cm 3 e non superiore a cm 5;
- ad effettuare la rifilatura dei cigli e dei marciapiedi, esterni ed interni alle zone di lavorazione;
- ad asportare fogliame e eventuali polloni giovani presenti alla base delle alberature;
- a segnalare immediatamente alla Provincia qualsiasi pianta o animale sospetto di essere invasivo, affinché siano presi opportuni provvedimenti appositamente concordati.

La richiesta degli sfalci verrà inviata dalla Provincia all'appaltatore, il quale dovrà darvi seguito tassativamente entro 5 giorni solari consecutivi dalla richiesta medesima e dovrà porvi termine tassativamente entro 15 giorni solari dalla data di inizio delle prestazioni, fatti salvi i casi di precipitazioni atmosferiche. Indicativamente, i cicli di taglio verranno richiesti nei mesi di aprile, maggio e settembre.

Dopo lo sfalcio i tappeti erbosi dovranno presentarsi uniformemente rasati senza ciuffi, creste, scorticature e privi di qualsiasi eventuale rifiuto (cartacce, frammenti di rifiuti vari...) o residuo vegetale (erba, foglie, rami...).

Con riferimento ai cicli di taglio eseguiti nella stagione primaverile (indicativamente richiesti nei mesi di aprile e maggio) i residui organici derivanti dagli sfalci dovranno essere raccolti dall'appaltatore dopo ogni intervento e inviati a smaltimento in impianti autorizzati. Con riferimento al taglio eseguito nel mese di settembre l'appaltatore dovrà utilizzare la tecnica del *mulching*.

- **Interventi di potatura:** l'appaltatore dovrà eseguire n. 1 ciclo completo di potatura all'anno su tutte le siepi e su tutti i cespugli collocati nelle aree verdi elencate all'art. 1 del presente Capitolato. Per le piante ad alto fusto l'appaltatore dovrà eseguire interventi di potatura su singole piante, segnalate dalla Provincia, pari a n. 10 piante per ciascun anno dell'appalto.

Gli interventi di potatura comprendono anche il decespugliamento o la rifinitura manuale per rifilatura di bordi o per rifilatura attorno agli alberi, agli arredi e manufatti di pertinenza delle aree a verde, nonché la rimozione delle erbe infestanti presenti in prossimità della base delle siepi e dei cespugli e la rimozione di qualsiasi eventuale rifiuto rinvenuto (cartacce, frammenti di rifiuti vari...).

La richiesta degli interventi verrà inviata dalla Provincia all'appaltatore, il quale dovrà darvi seguito tassativamente entro 5 giorni solari dalla richiesta medesima e dovrà porvi termine tassativamente entro 15 giorni solari dalla data di inizio delle prestazioni, fatti salvi i casi di precipitazioni atmosferiche. Sono fatti altresì salvi i casi di pericoli immediati, nei quali l'appaltatore dovrà intervenire per ripristinare le condizioni di sicurezza entro 24 ore dalla richiesta della Provincia.

Le risulite dovranno essere raccolte e smaltite dopo ogni intervento di potatura all'interno di impianti autorizzati. Ove abbiano le caratteristiche fisiche adeguate le risulite dovranno essere recuperate in microfiliere per la realizzazione di arredi.

È vietato il ricorso a tecniche di potatura quali la capitozzatura, la cimatura e la potatura drastica.

L'appaltatore è tenuto a segnalare immediatamente alla Provincia qualsiasi pianta malata o pericolante, affinché siano presi opportuni provvedimenti appositamente concordati.

Si precisa che:

- ✓ l'onere della gestione dei rifiuti e delle risulite vegetali è ad esclusivo carico dell'appaltatore;
- ✓ ogni lavorazione risulta comprensiva delle prestazioni d'opera, materiali tutti, macchine, attrezzi, attrezzature, piattaforme, carburanti e ogni materiale di consumo e di protezione, sia per gli utenti che per le maestranze, al fine di dare ogni singola lavorazione finita nei tempi pianificati;
- ✓ tutte le operazioni dovranno essere eseguite seguendo le tecniche della buona pratica agraria, prestando attenzione ad evitare il danneggiamento delle essenze vegetali;
- ✓ nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto, l'appaltatore dovrà rispettare le previsioni contenute nelle "*Clausole contrattuali*" della sezione "*E. Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico*" dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) approvati con Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 63 del 10 marzo 2020.

ART. 8 – ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA PROVINCIA

La Provincia esercita attività di controllo sull'esecuzione del presente appalto. L'attività di controllo riguarda in particolare:

- le modalità di esecuzione delle prestazioni e il conseguimento dei risultati e *standard* fissati dal presente Capitolato e dalle "*Clausole contrattuali*" dei CAM;
- il rispetto dei tempi e dei modi di realizzazione degli interventi.

In particolare, al termine di ogni intervento espletato dall'appaltatore (sfalcio dei prati, potatura delle siepi o di una pianta ad alto fusto oppure altre operazioni supplementari richieste dalla Provincia), è prevista una verifica di conformità da parte della Provincia in contraddittorio con l'appaltatore, al cui esito positivo è subordinato il pagamento delle prestazioni rese.

ART. 9 - PERSONALE

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire il servizio in argomento con proprio personale adeguatamente formato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il personale che sarà messo a disposizione dall'aggiudicatario deve essere dotato dei D.P.I. previsti

Detta garanzia dovrà essere comprovata da polizza rilasciata da primaria Compagnia Assicuratrice, la quale dovrà essere depositata prima dell'avvio dell'appalto e mantenuta attiva per tutta la durata dell'appalto medesimo.

ART. 12 – DUVRI (DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE)

Siccome l'esecuzione del presente servizio ha luogo all'interno delle pertinenze della Provincia, si è proceduto alla redazione del D.U.V.R.I. (**Allegato B** al presente Capitolato), ravvisando attività comportanti rischi da interferenze che comunque determinano euro 344,36 all'anno (IVA esclusa) quali costi aggiuntivi, non soggetti a ribasso, per l'eliminazione delle stesse interferenze.

ART. 13 - GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto e a garanzia degli obblighi assunti, l'aggiudicatario costituisce una garanzia definitiva di importo pari al 10% del valore ordinario del contratto (3 anni), eventualmente incrementata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano inoltre le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

La garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, fermo restando quanto previsto per l'applicazione delle penali, la Provincia di Piacenza ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione, pena la risoluzione di diritto del contratto.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la Provincia di Piacenza ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 14 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, conformemente a quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative al contratto, di rogito, di registro, di bollo, etc.

Ai fini contrattuali, l'aggiudicatario è tenuto a presentare la garanzia di cui al precedente art. 13 del presente Capitolato, unitamente ad eventuale ulteriore documentazione/dichiarazioni funzionali alla stipula contrattuale.

Ove l'aggiudicatario risultasse inadempiente nei termini indicati dall'Amministrazione, si procederà ai sensi art. 93, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RISARCIMENTO DANNI

La Provincia può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione da farsi all'appaltatore mediante PEC, nei seguenti casi:

- violazione da parte dell'aggiudicatario, a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento,

laddove applicabili, di cui al Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e di cui al Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Piacenza (adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 10/2014), i quali sono da intendersi qui integralmente richiamati sebbene non materialmente allegati;

- revoca, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni di legge rilasciate all'appaltatore per l'espletamento del servizio, ovvero venuta meno – nel corso dell'esecuzione dell'appalto – dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- ritardo protrattosi per oltre 20 giorni rispetto ai termini di 5 o 15 giorni di cui al precedente art. 7;
- applicazione di n. 3 penali nel corso della durata dell'appalto;
- laddove l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale ordinario (senza dunque considerare l'eventuale rinnovo);
- violazione delle prescrizioni previste al successivo art. 18;
- inosservanza degli obblighi dettati dalla Legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Provincia la facoltà di procedere all'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, anche rivalendosi su eventuali fatture emesse dall'appaltatore e non ancora liquidate. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La risoluzione dà altresì diritto alla Provincia di Piacenza di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'aggiudicatario, con addebito ad esso del costo in più sostenuto rispetto a quello previsto nel presente appalto per la durata residuale dell'appalto medesimo.

ART. 16 – RECESSO

È riconosciuta alla Provincia di Piacenza la facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso non inferiore a 15 giorni da inoltrarsi con PEC, nei seguenti casi:

- ⇒ mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Provincia di Piacenza che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio;
- ⇒ qualora venga meno per la Provincia di Piacenza il potere di contrattare, anche in forza di nuovi assetti della Pubblica Amministrazione dettati dall'attività legislativa della cosiddetta "Spending Review", nonché da ulteriori norme che impattino, direttamente o indirettamente, sul presente servizio;
- ⇒ in presenza di un rilevante interesse pubblico individuato in concreto quale, ad esempio, la necessità di assicurare il rispetto delle previsioni del bilancio e/o del patto di stabilità (Consiglio di Stato - Sezione VI, sentenza 1° febbraio 2013, n° 633);
- ⇒ ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 13 del DL 95/2012 (convertito con modificazioni nella L. 135/2012), qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di committenza regionale Intercent-ER o dalla Città Metropolitana di Bologna siano migliorativi rispetto alle condizioni del presente affidamento.

In caso di recesso l'aggiudicatario non potrà avanzare pretesa alcuna nei confronti della Provincia,

salvo il pagamento delle prestazioni richieste e regolarmente eseguite fino al momento del recesso.

ART. 17 – SUBAPPALTO, CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

In ragione delle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'impresa aggiudicataria deve comunque eseguire direttamente le seguenti prestazioni: coordinamento dell'appalto; gestione dei rapporti con la Provincia in tutte le fasi dell'appalto, anche in riferimento al ripristino di condizioni di non conformità/inadempimenti rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato.

L'impresa aggiudicataria deve aver indicato, all'atto dell'offerta presentata in sede di gara, le prestazioni del presente appalto che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Provincia dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, pena l'immediata risoluzione di diritto del contratto e l'applicazione di quanto previsto dal precedente art. 15.

La Provincia resta estranea a tutti i rapporti dell'aggiudicatario con i subappaltatori, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra l'appaltatore e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque invocare una responsabilità diretta o indiretta della Provincia. L'appaltatore manleva la Provincia da ogni responsabilità al riguardo.

Trova applicazione quanto ulteriormente previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, ivi compreso il comma 13 in materia di pagamento diretto del subappaltatore.

La cessione del contratto è vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della L. 52/1991 è ammessa la cessione dei crediti. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici che, previa comunicazione all'ANAC, le rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa accettazione.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Provincia di Piacenza ha facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto.

ART. 18 – FORO COMPETENTE

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Provincia e l'appaltatore, sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è competente il Foro di Piacenza.

È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 19 - NATURA DELL'APPALTO

Il presente appalto esclude qualunque rapporto di impiego o di lavoro subordinato con la Provincia di Piacenza.

ART. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della presente procedura, o comunque acquisiti dalla scrivente Provincia, sarà finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con

logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari sarà effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016).

Il conferimento dei dati da parte dell'operatore economico è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti nonché per la successiva fase esecutiva.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali esclusivamente gli operatori della Provincia, individuati quali Autorizzati al trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per il Servizio "Edilizia e Servizi Tecnologici", o comunque ad essi legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Eventuali Legali incaricati per la tutela della Provincia in sede giudiziaria, qualora occorra.
- In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Servizio Edilizia esclusivamente nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta dovrà essere rivolta al Titolare del trattamento: Provincia di Piacenza, con sede in Corso Garibaldi n. 50 – 29121 Piacenza.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Il responsabile del trattamento per il Servizio "Edilizia e Servizi Tecnologici" è il Dirigente del Servizio, Dott. Geol. Davide Marengi.

La Provincia di Piacenza ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati Personali della Provincia di Piacenza, ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, raggiungibile all'indirizzo dpo@provincia.pc.it.

Ulteriori informazioni generali sulla organizzazione della Provincia di Piacenza in materia di privacy possono essere visionate accedendo al sito Istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo www.provincia.pc.it.

In ogni momento potranno essere esercitati, da parte dei soggetti conferenti, i diritti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela e protezione dei dati personali.

ART. 21 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'operatore economico dovrà comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (accesi, anche in via non esclusiva, presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa), entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto già esistente, entro 7 giorni dall'utilizzo per le operazioni relative alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della Legge 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto. Trova in tal caso applicazione quanto previsto all'apposito articolo.

ART. 22 - NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si fa riferimento al D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), al Codice civile, nonché alle norme di legge in vigore in quanto applicabili.

ALLEGATI

- **Allegato A:** "Elenco prezzi";
- **Allegato B:** "Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenti - D.U.V.R.I." (ai sensi del D.Lgs 81/2008).
